

IL LIBRO VII: I PROCESSI

SOMMARIO: Premessa. — 1) Oggetto del giudizio canonico. — 2) I diversi gradi dei Tribunali. — 3) Le parti nel processo. — 4) Svolgimento del processo. — 5) Il processo orale. — 6) Il processo matrimoniale. — 7) Il processo penale. — 8) I decreti e i ricorsi in via amministrativa.

PREMESSA

Il Libro VII del Codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 ed entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno ha come titolo «*De processibus*»: tale termine (dal verbo *procedere*) indica il percorso che viene compiuto nella amministrazione della giustizia per appurare un fatto giuridico o per stabilire i diritti di una persona o per accertare un fatto criminoso da punirsi. Si tratta quindi di una serie o complesso di atti posti secondo la legge e attuati con determinate forme a tutela del diritto e della persona.

Fondamento del diritto processuale canonico è il diritto naturale a cui si deve ricorrere nell'individuare i supremi principi, e il diritto divino positivo stabilito da Gesù nel costituire la sua Chiesa. Infatti, la comunità religiosa voluta da Gesù è stata da Lui concepita indubbiamente come spirituale ma nel contempo, visibile e gerarchica: «*Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa... Tutto quello che legherai sulla terra... tutto quello che scioglierai sulla terra...*» (Mt. 16,18-19); tale promessa fu realizzata prima della Ascensione: dice a Simon Pietro: «*pasci i miei agnelli... pasci le mie pecore*» (Gv. 21,16-17). L'immagine del «*legare-sciogliere*» fu usata da Gesù riferendosi non solo a Pietro ma anche agli altri Apostoli (Mt. 18,18) aggiungendo nella stessa pericope, a proposito della correzione fraterna, l'espressione «*dic ecclesiae*», nel senso di portare la questione davanti al giudizio di chi sta a capo della comunità. Sappiamo che gli Apostoli si resero conto che Gesù aveva loro affidato anche il compito pastorale di amministrare la giustizia in foro esterno perché di fatto la amministrarono. Notissime sono le parole di S. Paolo (I Cor. 4,21) che sapeva di avere il potere di usare la «*virga*» anche se preferiva usare la «*charitas*» e la «*mansuetudo*»; nelle stesse lettere pastorali (I Tim. 5,19) egli richiama il potere giudiziario che appartiene al vescovo.

Orbene, da questi principi scaturisce il dettato teologico del Codice (can. 204, par. 2) in cui si afferma che la Chiesa è «*societas constituta*

et ordinata... a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata », tanto che « Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris » e agli stessi Fedeli « ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis » (ib. par. 3). Lungo i secoli la Chiesa ha proposto una legislazione processuale adeguata ai tempi fino ad arrivare alla promulgazione (27 maggio 1917) del primo Codice di diritto canonico sotto il pontificato di Benedetto XV: passati molti decenni e, soprattutto, dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II, è apparsa la necessità (già del resto prevista da Papa Giovanni XXIII) di una revisione del Codice canonico. Nel nuovo Codice la normativa processuale è stata collocata nell'ultimo libro (VII) dopo il diritto penale che nel precedente Codice era, invece, posto nell'ultimo libro (V): quasi dimezzato è il numero dei nuovi Canoni (353) in rapporto ai precedenti (643). È vero che il diritto processuale vigente non comprende più la normativa delle cause di beatificazione e canonizzazione (erano ben 142 canoni) ma attualmente sono stati inclusi altri istituti processuali come il processo contenzioso orale, i ricorsi amministrativi, le norme per le cause di separazione personale, di dispensa per i matrimoni non consumati e per la dichiarazione di morte presunta.

Non è questa la sede per analizzare i singoli canoni specificando minuziosamente ogni norma processuale, ma sarà sufficientemente utile trattare a grandi linee quelle che sono le nozioni principali di un processo canonico.

Opportunamente il Legislatore premette che nella Chiesa, fra il Popolo di Dio, tutti devono cercare di evitare, salva sempre la giustizia, il contenzioso forense, componendo pacificamente le liti (Can. 1446, par. 1); a questo fine lo stesso giudice (par. 2) in ogni fase del processo è sollecitato a trovare fra i contendenti una soluzione equa e pacifica: la stessa esortazione viene rivolta al giudice nella trattazione delle cause matrimoniali (Can. 1676) affinché le parti, qualora sia possibile, riprendano la convivenza coniugale convalidando eventualmente il loro matrimonio. Se, invece, la soluzione pacifica non viene raggiunta, entra allora in vigore la normativa processuale con la funzione insostituibile del giudice nella tutela del bene comune.

1. OGGETTO DEL GIUDIZIO CANONICO

Preliminarmente (Can. 1400) trattando dell'oggetto del contendere nel Foro canonico vengono distinti tre diversi processi:

a) il contenzioso circa la tutela dei diritti delle persone (come sono la buona fama o gli interessi economici) o circa la dichiarazione riguardante specifici fatti giuridici (ad esempio, circa la validità o meno dei Sacramenti dell'Ordine e del Matrimonio); il Canone seguente (1401, 1) precisa che la competenza della Chiesa è propria ed esclusiva quando si tratta di « res spirituales et spiritualibus adnexae »;

b) il penale che ha come oggetto i « delicta » al fine di punire il colpevole o di dichiarare che il fedele è incorso nella pena canonica:

si precisa (Can. 1402,2) pure la competenza esclusiva della Chiesa quando si tratta della violazione delle leggi ecclesiastiche o di tutte le altre trasgressioni in cui « inest ratio peccati »;

c) l'amministrativo circa le controversie che possono sorgere da un atto amministrativo posto dalla Autorità ecclesiastica per il quale il Fedele ritiene violati i suoi interessi legittimi: il Codice afferma (Can. 1400, par. 2) che è possibile, nel caso, ricorrere o al Superiore o al tribunale amministrativo. Tuttavia nel Codice non vengono istituiti i tribunali amministrativi locali: viene solo confermata l'esistenza (Can. 1445, par. 2) della Sezione (« Sectio Altera ») del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica già istituita mediante la Costituzione Apostolica « Regimini Ecclesiae Universae » (Artt. 104-108) emanata il 15 agosto 1967 da Paolo VI. Il Codice (Can. 1733) prevede però che le Conferenze Episcopali possano stabilire nelle singole diocesi « officium quoddam » che ricerchi e suggerisca eque soluzioni alle controversie amministrative: la Conferenza Episcopale Italiana con Decreto del 23 dicembre 1983 (n. 15) ha deciso « almeno per ora » di non costituire « alcun Ufficio o Consiglio stabile per l'equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi » ma lascia la facoltà ai singoli Vescovi di ricercare « strumenti per la composizione delle controversie », mentre il Codice (Can. 1733, par. 2) riconosce la possibilità che il Vescovo costituisca l'ufficio per la sua diocesi.

2. I DIVERSI GRADI DEI TRIBUNALI

La non infallibilità del giudice e la tutela dei diritti delle persone richiedono che anche nella Chiesa esistano vari gradi di giurisdizione.

a) In ogni diocesi il Vescovo è il giudice nato (Can. 1419, par. 1) che amministra la giustizia « per se vel per alios »: è tenuto a costituire il Vicario Giudiziale « cum potestate ordinaria iudicandi » e altri giudici qualificati per lo stato sacerdotale, l'integra fama e la competenza giuridica. Innovazione di non piccolo rilievo è la possibilità che un laico (uomo o donna) possa essere costituito nell'ufficio di giudice ecclesiastico (Can. 1421, par. 2) con il permesso della Conferenza Episcopale. La CEI ha concesso tale possibilità nel già citato Decreto (n. 12). La nuova statuizione del Codice deriva dai principi posti (Cann. 149, par. 1; 150; 228, par. 1) secondo i quali ai laici possono essere conferiti uffici ecclesiastici che non comportino la piena cura d'anime e purché gli stessi laici siano idonei.

Di norma il tribunale è costituito da un solo giudice ma il Codice (Can. 1425) esige il Collegio giudicante formato solitamente da tre giudici quando si tratta di cause complicate o concernenti lo stato delle persone (vincolo della sacra Ordinazione o vincolo matrimoniale). Così pure vengono stabiliti per diritto comune (Can. 1423) i tribunali di prima istanza a servizio di più diocesi: in Italia essi già esistono dall'anno 1938, con competenza esclusiva per le cause di nullità matrimoniale e sono i 18 Tribunali Regionali.

Nel tribunale oltre a quello di giudice esistono altri uffici: quello del Promotore di giustizia (Can. 1431) che tutela il bene pubblico e

quello del Difensore del sacro Vincolo (matrimoniale o di sacra Ordinazione): questo ultimo (a norma del Can. 1432) deve difendere la validità del vincolo non ad ogni costo ma solo « rationabiliter ».

b) L'appello della parte soccombente nel processo di primo grado o la stessa norma giuridica (come nelle cause di stato di persona) danno luogo a un nuovo processo presso il Tribunale di secondo grado. Solitamente questo è il tribunale del Metropolita (Can. 1438) ma può essere anche la Rota Romana (Can. 1444 par. 1,1); il Metropolita poi *semel pro semper* deve scegliere il suo tribunale di appello che, nel caso di Milano, è il Tribunale diocesano di Pavia.

Nella trattazione delle cause matrimoniali la S. Sede, stabilendo in Italia i tribunali regionali, già ha determinato le rispettive sedi di appello (Milano appella a Genova; Torino e Venezia appellano a Milano; Genova appella a Torino, ecc.).

Nei tribunali di appello si seguono le stesse norme processuali che in quelli di primo grado.

c) A volte si rendono necessarie ulteriori istanze: sono trattate presso la Rota Romana che è il tribunale ordinario del Sommo Pontefice (Can. 1443). Il processo in Rota si svolge secondo il diritto comune con l'aggiunta di Norme particolari emanate il giorno 11 gennaio 1982 (cfr. A.A.S., 1982 vol. LXXIV, pp. 490 ss.).

Altro Tribunale Apostolico, il supremo, è la Segnatura Apostolica (Can. 1445), competente in materia giudiziaria (specie a riguardo di atti della Rota) e in materia contenzioso-amministrativa; essa, inoltre, ha il compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia di tutti i tribunali.

3. LE PARTI NEL PROCESSO

Non si dà alcun processo se non su richiesta di una persona chiamata « parte attrice » che intenda far valere il suo diritto davanti al giudice; per contro, abbiamo la « parte convenuta » contro la quale viene diretta la richiesta. Presso i tribunali della Chiesa possono agire anche i non battezzati quando si tratta di questioni pertinenti la competenza ecclesiastica, come sono le cause di nullità di matrimonio (Can. 1476). Ogni parte in causa ha il diritto di farsi assistere da una persona competente chiamata « avvocato » (Can. 1481); siccome nei giudizi canonici sono trattate questioni concernenti il diritto canonico, sono esigite nell'avvocato qualità morali e competenza specifica. Il Codice (Can. 1490) suggerisce ma non impone che, specie nella trattazione delle cause matrimoniali, sia costituito stabilmente presso il tribunale un avvocato stipendiato dallo stesso tribunale. È questa una normativa nuova del Codice che mira a tutelare i diritti dei Fedeli, in particolare di quelli meno abbienti.

4. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

4.1. Un processo ha come presupposto necessario la richiesta della parte attrice che presenta al giudice competente il « libello » in cui par-

ticolarmente si specifica l'oggetto della controversia e si indicano principali elementi di prova (Can. 1502).

4.2. Costituito il tribunale e accettato il libello (che può però anche essere respinto in mancanza di qualche elemento essenziale: Can. 1505), spetta al giudice dare inizio al processo con la « citazione » inviata alle parti chiamate in tribunale per « contestare la lite », cioè per stabilire l'oggetto della controversia (Cann. 1507 e 1513). Per non favorire l'eventuale inerzia del giudice, il nuovo Codice (Can. 1506) stabilisce che il libello si intende accettato quando è passato un mese dalla presentazione e dopo altri dieci giorni dal sollecito fatto al giudice dalla parte interessata. Per la stessa sollecitudine esigita dal Codice nella trattazione delle cause si raccomanda che la prima istanza non si prolunghi oltre l'anno e la seconda non oltre i sei mesi (Can. 1453); parimenti il giudice non deve prorogare troppo i termini legali « ne nimis diuturna lis fiat » (Can. 1465, par. 3); di conseguenza anche l'inerzia delle parti viene frenata perché l'istanza si perime (e quindi gli atti vengono posti in archivio) quando per sei mesi le parti, per loro negligenza, non hanno posto nessun atto processuale (Can. 1520); nel precedente Codice erano addirittura stabiliti « due anni » nella prima istanza.

4.3. Nella contestazione della lite si stabilisce il « dubbio di causa » (Can. 1513, par. 2): è il dubbio che sarà risolto e a cui sarà risposto alla fine della causa con la sentenza del giudice. Ma per arrivare a questa occorre che venga svolta nel processo la fase probatoria, cioè l'attore (Can. 1526, par. 1) deve portare in giudizio le prove del suo asserto; in proposito, il nostro Codice (Can. 1452 par. 2) dà facoltà al giudice di supplire la negligenza delle parti nel portare le prove necessarie e ciò « ad vitandam graviter iniustam sententiam »: norma questa « dettata dal profondo senso di giustizia sostanziale » (Mario F. Pompedda, *Relazione sul Diritto processuale*, Roma 1983).

Quali sono le prove che hanno valore in processo?

Il Codice (Can. 1527) parla di « probationes cuiuslibet generis » che siano utili per la definizione della causa e lecite dal punto di vista morale: così non sarà lecita ad esempio una dichiarazione ottenuta con la violenza, l'inganno o la frode (Cann. 1538; 1546 par. 1).

In modo specifico, il Codice tratta delle seguenti prove:

a) le dichiarazioni delle parti e anche la loro confessione giudiziale (« assertio contra se peracta ») sono dal Codice (Can. 1536, par. 2) considerate una prova (« vim probandi habere possunt ») che diventa « plena », cioè valida, quando è corroborata da altri elementi e da circostanze di fatto. Dando così fiducia alla persona e valorizzando le sue affermazioni, il Legislatore ha superato le perplessità della giurisprudenza che giudicava con sospetto le asserzioni delle parti ritenendole solo come « initium et fundamentum probationis ».

b) Al secondo posto è messa la prova documentale (Can. 1539) offerta dai documenti pubblici (ecclesiastici o civili) e da quelli privati, come possono essere le lettere e le fotografie. Diverso evidentemente

è il valore di prova che risulta dai singoli documenti: in particolare, per quanto riguarda il processo matrimoniale, un documento autentico di matrimonio sarà sufficiente per dichiarare la nullità di un matrimonio posteriore contratto in permanenza del primo (Can. 1686), mentre un documento privato (come sono le lettere precostituite per far poi dichiarare nullo il matrimonio) ha il valore che si attribuisce alle dichiarazioni delle parti (Can. 1542).

c) Le dichiarazioni giudiziali dei testimoni: solitamente questa è la prova di maggior rilievo e consistenza nelle cause matrimoniali. Compito del testimone è di riferire in giudizio ciò che ha visto ed ascoltato richiamando le varie circostanze di tempo, di luogo, di persone, di modalità avvenute. A proposito di testimoni, il nuovo Codice stabilisce due innovazioni di notevole importanza: la prima consiste (Can. 1559) nella possibilità dell'avvocato di assistere alle deposizioni dei testi; la seconda sta nella facoltà data al giudice (Can. 1679) di ascoltare « testes de ipsarum partium credibilitate », qualora non sia possibile (a causa, per esempio, del molto tempo trascorso) avere altri elementi di prova.

d) Le perizie degli esperti: non raramente risulta utile per la definizione della causa l'opera di persone particolarmente competenti in qualche materia. Così, vengono chiamati a collaborare in giudizio: medici (psichiatri-ginecologi-urologi), esperti in grafia per appurare la autenticità dei documenti, esperti in materia economica come può capitare nelle cause c.d. iurium per la tutela dei beni patrimoniali. Essi non sono congiudici tanto che il giudice, alla luce di tutti gli atti di causa e motivando la sua decisione, può giungere a conclusioni diverse da quelle prospettate dai periti (Can. 1579). Ora il Codice (1575) permette che le parti possano proporre il nome dei periti che sempre, però, devono essere nominati dal giudice; così pure è facoltà delle parti designare i loro periti (Can. 1581), sempre con l'approvazione del giudice, i quali possono prendere visione degli atti di causa e assistere all'espletamento della perizia. Ancora, nelle cause matrimoniali circa l'impotenza o la mancanza di discrezione di giudizio, è lasciata facoltà al giudice di nominare uno o due periti a meno che la loro opera « ex adiunctis inutilis evidenter appareat » (Can. 1680): si vuole così evitare sia inutili spese sia la eccessiva « psichiatrizzazione » nelle cause matrimoniali.

4.4. Terminata la fase istruttoria con la raccolta delle prove, il giudice deve « pubblicare gli atti » (Can. 1598), cioè deve permettere alle parti e ai loro avvocati di prendere visione di tutte le prove raccolte, dando loro la possibilità di completarle tenendo presente che sia evitato il pericolo di frode o di influenzamento dei testimoni (Can. 1600, par. 1, 2). L'atto della pubblicazione degli atti è di estrema importanza tanto che in sua mancanza viene stabilita la nullità di sentenza (Can. 1620, 7) perché si ravvisa l'impossibilità di esercitare il diritto naturale alla difesa.

4.5. Segue nel processo la fase defensionale o della discussione (Can. 1601): le parti, compreso il difensore del sacro Vincolo nelle cause matrimoniali, presentano solitamente per iscritto le rispettive

difese che sono poi reciprocamente scambiate per dar modo alle parti di rispondere alle eventuali difficoltà proposte (Can. 1603). Nuova è la statuizione (Can. 1606) che concede al giudice di procedere alla emanazione della sentenza senza attendere le difese delle parti (non quelle del difensore del Vincolo), nel caso di loro negligenza nel rispettare i termini concessi o quando esse si siano rimesse alla scienza e coscienza del giudice. Ritroviamo qui un altro accenno della volontà del Legislatore tendente alla celerità dell'amministrazione della giustizia « ne lites immortales fiant ».

4.6. Il processo termina con la *sentenza*: è la pronuncia del giudice (unico o collegiale) che, dopo lo studio accurato di tutti gli atti di causa si è formato la « certezza morale » circa la definizione della questione sollevata all'inizio della causa (Can. 1607-1608); in presenza di un dubbio serio, il giudice risponderà negativamente alla richiesta attorea stabilendo, ad esempio nelle cause matrimoniali dove il « vero convenuto » è il matrimonio, che non consta la nullità del matrimonio.

Quando il tribunale giudicante è collegiale i giudici si radunano portando ciascuno le proprie conclusioni scritte (Can. 1609): avviene la discussione e si stabilisce (a maggioranza in caso di giudizi divergenti) la parte dispositiva della sentenza. Nuova è la norma (Can. 1609, par. 4) per la quale un giudice dissenziente dalla maggioranza può esigere che le sue conclusioni siano inviate al tribunale d'appello; questo dispositivo, però, non sembra troppo coerente con quello poco sopra (ib., par. 2) stabilito per cui le conclusioni dei giudici sono « secreto servandae ». Il testo della sentenza con la specificazione dei motivi di diritto e di fatto (Can. 1611, 3) deve essere comunicato alle parti con l'indicazione dei modi con cui può essere impugnata (Can. 1614), precisamente mediante la querela di nullità (capita raramente, ma è possibile) e l'appello: quest'ultimo è sempre possibile dopo la sentenza di primo grado (Can. 1628). Sono stati abbreviati i termini perentori (15 giorni: can. 1630, par. 1) entro i quali si deve proporre l'appello presso il tribunale che ha emesso la sentenza; è poi concesso un mese (Can. 1633) per continuare l'appello invocando l'intervento del tribunale superiore. Si ricorda che tali termini, di fatto, non sono ritenuti perentori nelle cause matrimoniali, perché le cause circa lo stato delle persone non passano mai in giudicato (Can. 1643); questa norma sottintende l'attenzione tutta particolare che la Chiesa ha per i diritti fondamentali della persona. Questa, infatti, ha sempre (anche dopo diverse sentenze canoniche) la facoltà di riproporre il suo caso matrimoniale, evidentemente in presenza di nuovi e gravi motivi (Can. 1644) prima non considerati; ciò può capitare sia quando il matrimonio è stato dichiarato nullo, sia quando la richiesta attorea è stata respinta. In questi casi è possibile che finalmente un fedele ottenga la dichiarazione di nullità a cui ha diritto, come pure è possibile, in nome della giustizia e della indissolubilità matrimoniale, che la nullità già dichiarata di un matrimonio sia cassata pur in presenza di un secondo matrimonio eventualmente contratto: questo secondo caso (certamente

molto raro) susciterebbe indubbiamente seri problemi da risolversi in sede morale-pastorale.

4.7. Come appendice delle norme processuali, il Codice (Can. 1649) tratta pure l'argomento delle spese processuali e della concessione del patrocinio gratuito: spetta al Vescovo moderatore del tribunale stabilire le norme in proposito. È sempre stata cura particolare della Chiesa tutelare i diritti dei Fedeli meno abbienti che ricorrono ai suoi tribunali concedendo loro sia la riduzione totale o parziale delle spese processuali sia l'assistenza legale gratuita: anche gli avvocati iscritti al Foro ecclesiastico hanno sempre ritenuto un onore l'essere chiamati a difendere i diritti dei poveri.

5. IL PROCESSO ORALE

Dopo la lunga trattazione del processo contenzioso ordinario, il Codice (Cann. 1656-1670) contiene una novità assoluta in fatto di procedura canonica: è il processo contenzioso orale la cui caratteristica è proprio la « oralità », che riduce al massimo ma, nello stesso tempo, salvaguarda le forme di giustizia sostanziale, per una amministrazione più agile della giustizia. Anche se questa procedura avrà scarsa applicazione perché espressamente (Can. 1690) le sono sottratte le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale, tuttavia essa entra formalmente nel diritto canonico con possibili ulteriori sviluppi applicativi. Le principali norme riguardano la presenza del giudice unico nei processi di primo grado (Can. 1657) e l'estrema brevità dei termini: tre giorni per la ammissione del libello e la sua notifica immediata alla parte convenuta; entro il mese viene stabilito il dubbio di causa ed è tenuta l'udienza giudiziale nella quale si raccolgono « summatim » le prove con la possibilità di un'altra udienza per il loro completamento; nella stessa udienza avviene la « discussio oralis » in difesa delle parti (Can. 1667) e, solitamente, il giudice « illico » (o, al massimo, dopo cinque giorni: Can. 1668, par. 2) pronuncia la sentenza.

6. IL PROCESSO MATRIMONIALE

6.1. Oltre gli accenni già fatti trattando in generale la procedura canonica, il nuovo Codice riserva una parte speciale ai vari processi matrimoniali.

Premesso che « iure proprio » (Can. 1671) spetta al giudice ecclesiastico la trattazione delle cause matrimoniali dei battezzati (quindi non solo dei « cattolici ») e stabilito che ordinariamente sono di competenza del giudice civile le cause circa gli effetti puramente civili del matrimonio (Can. 1672), vengono fissati i principi (Can. 1673) per determinare la competenza dei singoli tribunali ecclesiastici: alla precedente normativa secondo la quale è competente il tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio e quello nella cui giurisdizione abita la parte convenuta, viene aggiunto il tribunale del luogo di domicilio della parte attrice, a condizione che entrambe le parti abitino nel territorio della stessa Conferenza Episcopale e che ci sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo

che questa è stata ascoltata. A questo « foro » di competenza totalmente nuovo viene, infine, aggiunto l'ultimo già in vigore prima del Codice in quanto stabilito dal Motu Proprio « Causas matrimoniales » di Paolo VI f.m. emanato il 28 marzo 1971: è pure competente il tribunale del luogo dove è possibile raccogliere il maggior numero di prove, purché acconsenta il Vicario giudiziale della parte convenuta, la quale deve essere ascoltata per sapere se ha qualche eccezione da sollevare.

Queste nuove norme che allargano notevolmente la precedente legislazione sono evidentemente date per favorire ai fedeli l'accesso ai tribunali ecclesiastici onde trovare una giusta e sollecita definizione del loro caso matrimoniale; la stessa sollecitudine pastorale della Chiesa si riscontra nel Can. 1674 che riconosce a tutti i coniugi (anche ai non battezzati e ai colpevoli della nullità del matrimonio) il diritto di introdurre la causa. Pari sollecitudine la Chiesa dimostra nel tutelare il Sacramento del matrimonio laddove impone (Can. 1676) al giudice, prima di iniziare il processo, di adoperarsi con zelo pastorale perché, se possibile, i coniugi si riconcilino convalidando eventualmente il loro matrimonio; qualora, però, ciò non sia possibile, il processo deve svolgersi celermente, pur nella tutela della santità del Sacramento e dei diritti delle persone.

Concordato il dubbio di causa che deve specificare (Can. 1677, par. 3) il motivo su cui si basa la richiesta nullità matrimoniale, si dà inizio alla istruttoria per raccogliere le prove: in proposito, innovando il precedente dettato legislativo, è diritto degli avvocati patrocinanti (e non solo del Difensore del S. Vincolo) di assistere agli interrogatori giudiziali e di prendere visione degli atti anche prima della loro pubblicazione (Can. 1678).

Terminata la fase defensionale, viene emanata la sentenza che, se risulta affermativa cioè a favore della richiesta nullità, deve essere trasmessa d'ufficio, entro venti giorni dalla pubblicazione, al tribunale superiore: si esige pertanto ancora il duplice pronunciamento giudiziale, ma il secondo (decreto di conferma) può essere dato nello spazio di pochi mesi qualora il tribunale d'Appello riconosca, alla luce di tutti gli atti, che la sentenza di primo grado è ben motivata (Can. 1682); in caso contrario, si incomincia il processo di secondo grado, il quale a sua volta deve essere terminato con sentenza possibilmente entro sei mesi (Can. 1453). Evidentemente in caso di seconda sentenza può capitare che essa confermi la prima affermativa; le parti allora hanno il diritto di contrarre subito altre nozze (Can. 1684), a meno che in sentenza sia stato posto un particolare divieto.

Dobbiamo però prospettare anche il caso di sentenze negative che rigettino l'istanza attorea: dopo una prima sentenza negativa sussiste il diritto di invocare il tribunale d'appello; ma se questo secondo tribunale conferma la sentenza negativa è difficile avere « nuovi e gravi argomenti » per ottenere la terza istanza.

Se invece il tribunale d'appello riforma la prima sentenza negativa, la causa è inviata al tribunale di terza istanza e cioè alla Rota Romana: allo stesso Tribunale Apostolico ha diritto di appellarsi l'attore

quando la seconda sentenza negativa ha riformato la prima. Tutto questo « congegno » di tribunali appare un po' complicato e, di conseguenza, richiede tempi prolungati ma si deve notare che ciò si verifica per poche cause matrimoniali perché, di solito, subito dopo la prima istanza appare chiara la nullità o meno del matrimonio contestato.

6.2. Molto semplice è, invece, il processo matrimoniale quando la prova è *documentale* (Can. 1686): se infatti da un documento assolutamente incontestabile (ad esempio, un atto di matrimonio o un certificato di nascita rilasciati dalla competente autorità) risulta che il matrimonio è stato contratto in presenza di un impedimento dirimente e con pari certezza risulta che tale impedimento non è stato dispensato (a volte perché non dispensabile, come la permanenza di un precedente vincolo matrimoniale valido), allora il Vicario giudiziale o un altro giudice da lui designato, senza le formalità del processo ordinario ma sempre citate le parti e con l'intervento del Difensore del S. Vincolo, può dichiarare la nullità del matrimonio e tale sentenza ha valore definitivo senza la necessità della seconda conforme.

6.3. Infine, un altro processo matrimoniale trattato nel Codice (Cann. 1697-1706) riguarda le richieste di dispensa rivolte al Sommo Pontefice quando un matrimonio valido (« *ratum* ») si asserisce *inconsumato*. Tali cause non vengono introdotte per ottenere un atto dovuto di giustizia (e, di fatto, non terminano con una sentenza) ma un atto « di grazia » (dispensa) del Papa, il quale riconosce al Suo Ufficio di Vicario di Cristo la potestà di sciogliere un matrimonio qualora non sia intervenuta la consumazione del medesimo e in presenza di una giusta causa (Can. 1698), necessaria per concedere la dispensa. Solo i coniugi (anche uno solo ed essendo contrario l'altro) hanno il diritto di presentare la richiesta (Can. 1697), che viene portata al Vescovo diocesano dove risiede la parte richiedente: il Vescovo designa il giudice istruttore che procederà a raccogliere le prove seguendo le norme del processo ordinario. Vengono così ascoltati i coniugi e i testimoni; si acquisiscono gli eventuali documenti; si ordinano le perizie utili (ginecologiche-urologiche-psichiatriche) all'accertamento del fatto della *inconsumazione*; anche se non sono ammessi gli avvocati patrocinanti tuttavia le parti possono essere assistite da una persona competente nei casi più difficili. Terminata l'istruttoria non sono pubblicati gli atti ma, ancora per tutelare i diritti alla difesa delle persone, il Codice stabilisce (Can. 1703) che il giudice manifesti alle parti le eventuali difficoltà emerse in istruttoria, dando la facoltà di chiarire i dubbi e di completare l'istruttoria.

Tutti gli atti, unitamente al parere del Vescovo, sono inviati alla S. Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino a Roma, la quale è competente a trattare queste cause presentandole al Sommo Pontefice per l'eventuale concessione della dispensa.

7. IL PROCESSO PENALE

La comunità ecclesiale è composta di uomini che possono sbaglia-

re: è per questo che anche nel Codice Canonico troviamo una parte (Libro VI) che tratta dei delitti e delle pene; di conseguenza, quando si tratta di applicare dei provvedimenti penali occorre che ci sia una normativa; essa di fatto si trova nella parte dei processi (procedura penale).

Già nel Can. 1341 il Legislatore ammonisce l'autorità competente ad usare con il colpevole la correzione fraterna e i mezzi offerti dalla sollecitudine pastorale quando questi siano sufficienti a riparare lo scandalo, a tutelare i diritti della giustizia e ad emendare il colpevole; a volte, però, per ottenere questi fini è necessario ricorrere ad un giudizio formale con tutte le garanzie offerte dal diritto.

Regola fondamentale per il Superiore è quella della prudenza e della carità pastorale: con cautela e per mezzo di persone idonee, senza ledere la buona fama, si dovrà investigare circa i fatti e le varie circostanze (Can. 1717); non sempre sarà necessario il processo formale in quanto sufficiente un semplice decreto extragiudiziale, tenendo sempre presente di garantire al fedele la possibilità di difendersi (Can. 1720). Qualora invece si rendesse necessario il processo penale, sarà sempre l'Ordinario (Vescovo o Superiore religioso) a promuoverlo, incaricando il Promotore di Giustizia di sostenere l'accusa (Can. 1721): in tale processo si seguiranno le norme stabilite per quello contenzioso, tenute sempre presenti quelle specificamente stabilite per il giudizio penale e quelle che riguardano la tutela del bene pubblico (Can. 1728, par. 1).

In particolare, l'accusato gode di speciali attenzioni processuali: non è obbligato a confessare la propria colpa né gli può essere richiesto il giuramento circa le sue asserzioni (Can. 1728, par. 2); deve essere regolarmente citato e deve avere un avvocato difensore o di fiducia o dato d'ufficio dal giudice (Can. 1723); può rifiutare (Can. 1724, par. 2) la rinuncia all'istanza presentata dal Promotore di giustizia ed esigere che il processo continui per dimostrare chiaramente la sua innocenza; nella parte defensionale ha sempre diritto o di persona o per mezzo del suo avvocato di essere sentito per ultimo (Can. 1725); ha il diritto di interporre appello anche se è stato prosciolto solo perché la pena era facoltativa o perché il giudice ha usato poteri discrezionali accordatigli dalla legge in casi particolari.

Talvolta nel processo penale interviene la « parte lesa » che reclama la riparazione dei danni subiti: questa causa contenziosa può essere trattata insieme con il giudizio penale oppure quando esso è terminato (Cann. 1729-1730).

8. I DECRETI E I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

Già all'inizio, trattando dell'*oggetto* del processo canonico, abbiamo accennato alla possibilità di liti tra il fedele e l'Autorità che ha emanato un provvedimento non giudiziario ma amministrativo per la singola persona in foro esterno; orbene, tali questioni sorte in una Chiesa locale possono attualmente trovare una soluzione in un vero tribunale amministrativo (Segnatura Apostolica) solo dopo che è stato fatto il

ricorso gerarchico dalla Chiesa locale al competente dicastero della Curia Romana.

Il Codice, non avendo stabilito i tribunali amministrativi locali, ha cercato di supplire emanando delle norme per evitare l'insorgere di contese tra il fedele e il Superiore oppure per risolvere in modo equo la lite già sorta, conservando la pace nella comunità cristiana.

Il Codice premette (Can. 1733, par. 1) una calda esortazione (« Valde optandum est ») perché tra il fedele e il Superiore « communi consilio » (si presuppone la rettitudine e la buona volontà di entrambi) ed, eventualmente, con la mediazione di persone prudenti ed esperte, sia trovata un'equa soluzione alla controversia. La stessa opera di pacificazione è tenuto a compiere l'ufficio di conciliazione eventualmente costituito in diocesi (ib., par. 3). Qualora però la vertenza non venga risolta pacificamente, si danno norme precise: anzitutto il fedele deve obbligatoriamente e per iscritto chiedere entro dieci giorni al superiore la revoca o la modifica del decreto (Can. 1734). Senza questo primo ricorso resterà precluso poi l'iter del ricorso gerarchico fino alle Congregazioni della S. Sede e, in seguito, l'eventuale ricorso in via giudiziaria alla Segnatura Apostolica.

L'autorità che ha emesso il decreto e a cui è stato indirizzato il primo ricorso potrà o emendare il decreto o respingere il ricorso (Can. 1735); il Codice stabilisce sempre dei termini molto stretti per proteggere il bene della comunità ecclesiale ma, nel contempo, tutela i diritti della persona concedendo ad essa il « diritto » di avere il proprio avvocato difensore (Can. 1738); anzi, propone al Superiore di nominare un avvocato d'ufficio per il fedele, qualora ne ravvisi la necessità. Proprio per il bene comune, di solito, i vari possibili ricorsi gerarchici non sospendono l'esecutorietà dell'atto amministrativo, pur in presenza di impugnazioni contro di esso.

In particolare, il Codice tratta della procedura amministrativa nella rimozione e nel trasferimento dei parroci: tali provvedimenti si rendono talora necessari per situazioni particolari, anche senza colpa del parroco in questione; anzi, a volte, per i meriti e le capacità pastorali dello stesso parroco la cui opera, a giudizio del Vescovo, può essere esercitata con più frutto in altra parrocchia. Il Legislatore canonico invita il Vescovo (Can. 1742, par. 1) ad essere prudente, a consigliarsi con due parroci a ciò designati, a trattare paternamente il parroco vagliando le eventuali ragioni da lui addotte: anzi, il Vescovo è tenuto « ut valide agat » a manifestare al sacerdote tutte le prove che sorreggono il provvedimento, quando si tratta di amozione (Can. 1745).

Il Libro VII ha infine l'ultimo Canone (1752), che è anche l'ultimo di tutto il Codice: esso volutamente ha delle espressioni che mirabilmente racchiudono sia il metodo con cui devono essere trattate le questioni ecclesiali sia il fine ispiratore di tutta la legislazione canonica: tutto nella Chiesa deve essere fatto « osservata l'equità canonica e avendo sempre presente che nella Chiesa la legge suprema è quella della salvezza delle anime ».

GIOVANNI CHIERICHETTI
Via S. Antonio, 12 - Milano